

**REGOLAMENTO (CE) N. 1572/2003 DELLA COMMISSIONE****del 4 settembre 2003****che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica islamica del Pakistan**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il memorandum d'intesa fra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan, avente ad oggetto accordi nel settore dell'accesso al mercato di prodotti tessili, siglato il 31 dicembre 1994 <sup>(3)</sup> ed approvato con decisione 96/386/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>, prevede che debbano essere considerate favorevolmente determinate richieste presentate dal Pakistan per ottenere la cosiddetta «flessibilità straordinaria».
- (2) La Repubblica islamica del Pakistan ha presentato una richiesta di trasferimento tra categorie il 27 maggio 2003.
- (3) I trasferimenti richiesti dalla Repubblica islamica del Pakistan rientrano nei limiti stabiliti nelle misure di flessibilità di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 e in quanto disposto dal suo allegato VIII.

- (4) È opportuno accogliere la richiesta.
- (5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne quanto prima.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono autorizzati per l'anno contingente 2003, conformemente all'allegato, trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari della Repubblica islamica del Pakistan.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2003.

*Per la Commissione*

Pascal LAMY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 23 del 28.1.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 153 del 27.6.1996, pag. 48.

<sup>(4)</sup> GU L 153 del 27.6.1996, pag. 47.

## ALLEGATO

Pakistan				Limite adeguato	Adeguamento				
Gruppo	Categoria	Unità	Limite 2003		Quantità in unità	Quantità in tonnellate	%	Flessibilità	Limite adeguato
IB	6	pezzi	49 142 000	49 972 189	2 640 000	1 500	5,4	Trasferimento dalla categoria 28	52 612 189
IIA	9	kg	13 464 000	13 173 480	1 500 000	1 500	11,1	Trasferimento dalla categoria 28	14 673 480
IIA	20	kg	52 407 000	55 355 640	1 000 000	1 000	1,9	Trasferimento dalla categoria 28	56 355 640
IIB	28	pezzi	115 272 000	123 341 040	- 6 440 000	- 4 000	- 5,6	Trasferimento alle categorie 6, 9 e 20	116 901 040